

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Art. 1 – Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di nuovi passi carrabili, ad integrazione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione
2. Il presente atto norma altresì la disciplina da seguire per i cassi carrabili esistenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2 – Definizione di passo carrabile

1. Si intende per passo carrabile ogni entrata carrabile, che consente l'accesso con veicolo da un lotto o da un edificio ad una strada pubblica o privata, con o senza marciapiede, aperta al pubblico transito

Art. 3 – Autorizzazione alla costruzione di nuovo passo carrabile

1. Sulle strade correnti all'interno del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comune, non possono essere costruiti nuovi passi carrabili.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni devono essere autorizzati indipendentemente dal permesso edilizio relativo all'immobile.
3. Ai sensi dell'art. 26 comma e del D. Lgs. 285/1992, prima di rilasciare autorizzazione alla realizzazione di passi carrabili lungo strada non comunali correnti all'interno del territorio comunale, il Comune deve ottenere un preventivo nulla osta da parte dell'ente proprietario delle strade stesse.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata dall'ufficio tecnico comunale, sentito il parere consultivo dell'ufficio di polizia locale, nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica, del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
5. I nuovi passi carrabili autorizzati devono essere ad una distanza minima di 3,50 metri dal ciglio stradale (**inteso come limite esterno della carreggiata**) esistente comprensivo di banchina e devono avere una larghezza minima di 3,00 metri.
6. Qualora l'ubicazione e la tipologia delle nuove costruzioni non consentano tecnicamente che il passo carrabile sia realizzato nel pieno rispetto della prescrizione di cui ai commi precedenti, il proprietario dello stesso dovrà chiedere una deroga alle suddette prescrizioni, che dovrà essere valutata dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 4 - Passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento

1. I proprietari dei passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno presentare domanda di autorizzazione degli stessi.
2. L'ufficio tecnico comunale, sentito il parere consultivo dell'ufficio di polizia locale, rilascerà un'autorizzazione definitiva per i passi carrabili che rispettino le norme in materia edilizia ed urbanistica, del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che le prescrizioni relative alle distanze e alla larghezza minima previste nel precedente articolo 3 comma 5.
3. L'ufficio tecnico comunale, sentito il parere consultivo dell'ufficio di polizia locale, rilascerà un'autorizzazione in deroga per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non rispettino le prescrizioni di cui

all'articolo precedente, prevedendo nello stesso provvedimento, per garantire maggiore sicurezza alla circolazione, alcune prescrizioni quali, ad esempio, la posa di specchi o l'automazione dei cancelli o delle basculanti, da realizzarsi entro 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione in deroga, pena la revoca dell'autorizzazione stessa e comminazione delle sanzioni previste dall'art. 9 del presente regolamento.

4. Qualora per l'edificio o il lotto di terreno cui si riferiscono i passi carrabili autorizzati ai sensi del precedente comma sia stata presentata una denuncia di inizio attività o una richiesta di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia, così come definito dall'art. 27 della L.R. 12/05 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione in deroga relativa si intende revocata e dovrà essere ripresentata nuova istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Qualora l'ubicazione e la tipologia dell'edificio ristrutturato non consentano tecnicamente il pieno rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, il proprietario dello stesso dovrà chiedere una deroga alle suddette prescrizioni, che dovrà essere valutata dall'ufficio tecnico comunale.
5. Le richieste di autorizzazioni per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere presentate dai proprietari entro il 30.06.2007 per non incorrere nelle sanzioni previste dal successivo art. 9 del presente **regolamento**.
6. Per facilitare la presentazione delle richieste entro il termine stabilito dal precedente comma, entro il **31.12.2006** l'ufficio di polizia locale provvederà ad inviare comunicazione ai proprietari dei passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per segnalare questo adempimento.

Art. 5 - Modulo per la richiesta di autorizzazione

1. L'ufficio tecnico comunale, in collaborazione con l'ufficio di polizia locale, predisporrà, al fine di agevolare gli utenti e per semplificare l'iter, uno schema di domanda di autorizzazione da far utilizzare a che ne ha necessità. Nello schema di domanda dovranno essere indicati chiaramente tutti gli elementi necessari per consentire il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6 – Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. I provvedimenti di autorizzazione definitiva o in deroga di cui al presente regolamento dovranno in ogni caso chiaramente indicare le eventuali prescrizioni di carattere tecnico.
2. Qualora l'autorizzazione sia relativa a passo carrabile situato in strada non comunali, situate all'interno del territorio comunale, prima del rilascio della stessa, sarà necessaria l'acquisizione del nulla osta da parte dell'ente proprietario delle suddette strade.
3. Le autorizzazioni potranno essere comunque sempre revocate o modificate in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7 – Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo carrabile deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dall'ufficio tecnico comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo il pagamento di una somma dovuta a titolo di rimborso spese determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Il segnale dovrà contenere il numero di autorizzazione, l'anno di

rilascio della stessa, oltre che l'indicazione "Aut." o "Aut. in der." a seconda che la stessa si riferisca ad autorizzazione definitiva o in deroga.

Art. 8 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso di più proprietari immobiliari o lotti di terreno che utilizzino un unico passo carrabile, gli oneri derivanti dal rilascio dell'autorizzazione saranno ripartiti in misura uguale tra i diversi proprietari, salvo diversa comunicazione effettuata dagli stessi in accordo tra loro. I proprietari saranno comunque obbligati in solido tra loro per le spese relative all'autorizzazione.

Art. 9 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, inclusa l'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e/o della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2002 e successive modifiche od integrazioni.

Art. 10 - Norme finali

1. Il presente regolamento è composto da una parte narrativa di n. 10 articoli. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento, successivamente all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività ai sensi dell'art. 25 comma 3 dello Statuto Comunale.